



Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.767748 /

Nostro riferimento: SEM / AAM

**3003 Berna-Wabern, 10.10.2018**

## **Obbligo di comunicare i posti vacanti per praticanti provenienti da Stati terzi**

### **1. Principio**

I periodi di pratica soggiacciono all'obbligo di comunicare i posti vacanti se riguardano tipi di professioni soggetti a tale obbligo. Siccome la maggior parte delle professioni agricole sottostanno all'obbligo di comunicare i posti vacanti, anche i periodi di pratica in questo settore sono interessati dall'obbligo di comunicazione vigente dal 1° luglio 2018. I datori di lavoro che propongono questi periodi di pratica devono pertanto segnalarli agli uffici regionali di collocamento (URC). La prova dell'avvenuto annuncio va allegata alla richiesta del permesso di lavoro.

### **2. Periodi di pratica «veri e propri e impropriamente detti»**

Occorre distinguere tra periodi di pratica «veri e propri» e «impropriamente detti» (cfr. B38 della Prassi LC SPC): se un periodo di pratica è parte integrante di una formazione (periodo di pratica vero e proprio), ossia se deve obbligatoriamente essere svolto prima della conclusione della formazione o se è una condizione sine qua non per conseguire il diploma, tale periodo di pratica è equiparato a un posto di tirocinio e i relativi posti vacanti non sottostanno all'obbligo di annuncio.

Sottostanno invece all'obbligo di annuncio i posti per i periodi di pratica che non sono parte integrante di una formazione (periodi di pratica impropriamente detti), ad esempio gli stage per diplomati di scuole universitarie.

### **3. Documentazione per la domanda**

I periodi di pratica veri e propri devono essere comprovati, ad esempio allegando copia del regolamento scolastico o universitario.

Nel caso di un periodo di pratica impropriamente detto nel settore agricolo, alla richiesta del permesso di lavoro dev'essere acclusa la prova dell'avvenuto annuncio del posto.